

Carriera senza aiuti

Da rifare le graduatorie dei presidi

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Nessuna tutela particolare per il lavoratore disabile che vuole fare carriera. Gli insegnanti di ruolo, in situazione di disabilità, che aspirano ad avere un incarico da preside, non possono usufruire di nessuna corsia preferenziale. Deve essere dunque bocciata la legge che ha previsto una riserva di posti per gli aspiranti dirigenti scolastici. A dirlo è la Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 8-bis del decreto legge 136 del 2004 (il decreto sulla pubblica amministrazione) nella parte in cui disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi di preside. La censura della Corte produrrà un effetto dirompente per le graduatorie da cui sono stati assunti i presidi incaricati: le liste, infatti, dovranno essere rifatte e gli incarichi riattribuiti. «La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera», osserva la Consulta nella sentenza n. 190/2006, «produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione».

A sollevare il caso è stato il Tar della Puglia al quale si sono rivolti alcuni docenti che hanno chiesto l'annullamento della graduatoria per gli incarichi annuali di dirigenza scolastica. Gli incarichi erano sta-



Corte costituzionale

ti assegnati in base a quanto prevede appunto il dl n. 136. Che estende la quota di riserva del 50% (per la quale la legge generale di tutela dei disabili richiede necessariamente lo stato di disoccupazione) anche ai posti di dirigenti scolastici ai quali, invece, «sono ammessi i docenti laureati, in ruolo da almeno sette anni». E dunque persone che hanno già un lavoro. Il Tar aveva osservato che «la tutela delle categorie protette, accordata consentendo un più agevole reperimento di un'occupazione, andrebbe ragionevolmente temperata con l'interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione volti alla provvista di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni».

Il Tar aveva anche ricordato

che l'art. 38 della Costituzione «si limita a stabilire che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale e non attribuisce un diritto incondizionato a posizioni di favore nell'ambito dei percorsi professionali». Argomentazioni condivise dalla Corte costituzionale. La legge, argomentano i magistrati, supera infatti i livelli di tutela costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di solidarietà. «Travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati sulla base dalla Costituzione», si legge nel dispositivo, «e si comprimerebbe irragionevolmente l'esigenza dell'amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire posizioni di responsabilità». (riproduzione riservata)